



*Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale*

**alla Sig. ra Prima Presidente della Corte di Cassazione
al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
ROMA**

**ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI**

**al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
ROMA**

**ai Sigg. Dirigenti amministrativi referenti
per i Tirocini Formativi degli uffici in indirizzo**

**e, p.c.
al Sig. Direttore generale
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
al Sig. Direttore generale
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
SEDE**

**all'help desk "tirocini Formativi"
tirociniformativi-art73@giustizia.it**

Oggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche.

Modalità e termini di presentazione delle domande di borsa di studio di cui all'art. 73 commi 8 bis, 8 ter, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, mediante piattaforma informatica, per i tirocini formativi svolti nel 2024.

Trattamento dei dati personali.

Nuove funzionalità della piattaforma informatica "Tirocini formativi".

1. Premessa

Con decreto interministeriale 30 dicembre 2024, adottato di concerto tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025, sono state determinate le risorse finanziarie annuali da destinare all'attribuzione delle borse di studio, ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013, relativamente ai tirocini svolti nell'anno 2024 presso gli Uffici Giudiziari.

L'art. 3 comma 1 del predetto decreto prevede che *"le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione Generale dei magistrati"*.

Con la presente circolare, adottata ai sensi dell'art. 3 cit., si intendono illustrare le modalità e i termini di inoltro delle domande di borsa di studio di cui agli artt. 8-bis e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - relative ai tirocini formativi svolti nel 2024 - e le modalità di gestione delle stesse in *back-office*, da parte degli uffici giudiziari, tramite piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>.

Si raccomanda, da parte degli Uffici interessati dalla procedura, la scrupolosa osservanza delle modalità e delle tempistiche degli adempimenti indicati nella presente circolare.

2. Modalità di presentazione della domanda di borsa di studio e relativi allegati.

I tirocinanti che intendano chiedere la corresponsione della borsa di studio per il tirocinio di cui all'art. 73, D.L. 69 del 2013, svolto presso gli uffici giudiziari nel corso dell'anno 2024, dovranno presentare apposita domanda **esclusivamente attraverso la piattaforma "Tirocini formativi"**, al seguente indirizzo:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/borsa-utente/domanda-borsa>

I tirocinanti troveranno le istruzioni per procedere all'inoltro della richiesta di borsa di studio alla pagina 14 e seguenti del *"Manuale utente tirocinante"*, pubblicato nella sezione (*"download"*) della piattaforma informatica *"Tirocini formativi"* (sub voce *"Manuale utente tirocinante"*) e sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente indirizzo:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/manuali/Tirocini%20Formativi%20-%20Manuale%20utente%20tirocinante%201.4.pdf>

Va innanzitutto ribadita la necessità dell'allegazione, alla domanda di borsa di studio - mediante caricamento sulla pagina *ad hoc* dell'applicazione - della certificazione ISEE (calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario), rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2025, la cui presenza condiziona la validazione della domanda da parte degli utenti di *back-office* di 1° livello chiamati alle verifiche successive.

Il Decreto Interministeriale (Giustizia-Mef) del 30.12.2024, all'art. 3 comma 3, ha espressamente stabilito che la borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri enti pubblici e privati.

Ogni tirocinante è, pertanto, tenuto ad attestare, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) – utilizzando il modello disponibile sulla piattaforma informatica “Tirocini formativi” (nella sezione “download”) e sul sito del Ministero della giustizia (nella sezione dedicata ai tirocini formativi) e allegato alla presente circolare - di non aver percepito altre borse di studio durante lo svolgimento dello stage nel 2024 e, in caso contrario, a specificare l'esatto periodo per cui è stato riconosciuto l'ulteriore beneficio economico.

Anche tale dichiarazione va obbligatoriamente allegata alla domanda di borsa di studio e va caricata sulla piattaforma informatica “Tirocini formativi” - unitamente alla certificazione ISEE-U, in un unico pdf – entro i termini indicati al paragrafo n. 3.

Le domande di assegnazione della borsa di studio- e relativi allegati- non possono essere presentate dai tirocinanti con modalità cartacea ovvero tramite PEC ma dovranno essere esclusivamente “caricate” sulla citata piattaforma informatica.

Gli utenti con abilitazione back-office di 1° livello troveranno, dunque, le domande nello stato “inoltrata” e, previa verifica della esistenza e della correttezza dei documenti necessari (in particolare della certificazione ISEE, calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, e della menzionata dichiarazione sostitutiva di certificazione), provvederanno a validarle o rifiutarle entro il termine ultimo dell'8 maggio 2025, con conforme annotazione sulla piattaforma informatica entro la medesima data.

E' onere dei singoli tirocinanti monitorare, attraverso tempestivo accesso alla piattaforma informatica almeno qualche giorno prima del termine ultimo del 17 aprile 2025 (data di scadenza della presentazione della domanda di borsa di studio, come di seguito precisato), l'esito della propria richiesta in modo da poter conoscere, tempestivamente, il suo eventuale rifiuto (e le relative ragioni), si da poter effettuare, entro il termine previsto – previo eventuale confronto con l'ufficio competente ed, eventualmente, con l'help desk - le eventuali integrazioni documentali necessarie per la validazione della domanda di borsa.

Gli Uffici Giudiziari e l'“help desk” della piattaforma informatica non sono difatti responsabili dell'eventuale mancata comunicazione del rifiuto della domanda da parte del sistema informatico.

3. Termini di presentazione delle domande e ulteriori adempimenti

La finestra temporale per l'inserimento delle domande di borsa di studio, da parte dei singoli tirocinanti, relativamente ai tirocini espletati nel corso dell'anno solare 2024, si fissa nel periodo compreso fra il **13 marzo 2025, dalle ore 10, e il 17 aprile 2025, alle ore 19.00.**

Dal giorno successivo la piattaforma non accetterà più alcuna domanda.

Il tirocinante che, al momento della presentazione della richiesta di borsa di studio, sia temporaneamente impossibilitato a presentare la documentazione fiscale prevista dovrà allegare alla domanda, in formato pdf, dichiarazione - debitamente firmata - con cui si impegna a trasmettere la certificazione ISEE-U entro il termine del 17 aprile 2025. In tal caso, per inoltrare la domanda di borsa di studio, nel campo obbligatorio "Importo Iseeu" andrà provvisoriamente indicato il valore "0".

Non appena in possesso della documentazione prevista, il tirocinante invierà via mail all'help desk (tirocininformativi-art73@giustizia.it) la certificazione ISEE-U- indicando anche il relativo importo - affinché si possa procedere all'aggiornamento del campo e al ripristino del corretto stato della domanda.

Le domande di borsa di studio appariranno agli utenti di *back-office* di 1° livello dei rispettivi uffici nello stato "inoltrata".

Tali utenti dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre l'8 maggio 2025, alla validazione o al rifiuto delle domande, nei termini sopra specificati.

Appare quanto mai opportuno che il singolo Ufficio compia tempestivamente le operazioni di validazione delle domande, atteso che - come specificato nel decreto interministeriale citato, all'art. 4 co. III - la graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio verrà stilata sulla base delle domande presenti in piattaforma, nello stato "validate", entro il 40° giorno successivo alla scadenza del termine per la validazione delle domande e, cioè, entro il 17 giugno 2025.

Si raccomanda pertanto agli Uffici di procedere alla validazione della domanda di borsa di studio - compatibilmente con i tempi richiesti per la verifica della sua completezza - non appena il tirocinante abbia provveduto al suo inoltro, con allegata tutta la documentazione prevista dalla presente circolare.

Si raccomanda agli Uffici di verificare non solo la correttezza e la completezza della documentazione caricata in piattaforma, a corredo della domanda di borsa di studio, ma anche la sussistenza, in capo ai singoli tirocinanti, al momento della presentazione della domanda di tirocinio, dei requisiti inderogabilmente richiesti dall'art. 73, 1 comma, D.L. n. 69/2013 per l'ammissione allo "stage"- fra cui sono ricompresi la media (non inferiore a 27/30) riportata dal tirocinante in specifici esami universitari o, in alternativa, il punteggio di laurea conseguito al termine di un percorso universitario di durata almeno quadriennale (non inferiore a 105/110) e il dato anagrafico (non superiore ai 29 anni di età al momento della presentazione della domanda di tirocinio)- e la corretta indicazione dei periodi di sospensione del tirocinio (che non danno diritto alla percezione della borsa di studio), attraverso il controllo della apposita sezione presente sulla piattaforma.

E', infatti, responsabilità dei singoli uffici giudiziari verificare, ai sensi dell'art. 73, 3° comma D.L. 69/2013, che al momento della domanda di tirocinio sussistano tutti i requisiti di legge per l'accesso al percorso formativo e che, al momento dell'inserimento della domanda di borsa di studio, siano state correttamente caricate sulla piattaforma informatica la certificazione ISEE - U- rilasciata ai singoli tirocinanti dagli organi competenti - e la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al mancato godimento (o al godimento) di altre borse di studio durante lo

svolgimento del tirocinio e siano stati fedelmente riportati, sulla medesima piattaforma, eventuali periodi di sospensione del tirocinio, al fine di evitare la corresponsione di importi non dovuti.

Si ribadisce che non hanno diritto di percepire la borsa di studio i tirocinanti che, nel periodo di svolgimento dello stage, abbiano contestualmente fruito di altre borse di studio (limitatamente al periodo in cui è stato percepito l'ulteriore beneficio economico)- tranne il caso di rituale ed espressa rinuncia a tali ultimi emolumenti- e coloro che, a parere dell'Ufficio di competenza, non abbiano correttamente assolto ai propri compiti formativi.

4. Trattamento dei dati personali

Si rammenta che il trattamento dei dati personali – secondo le pertinenti definizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, anche "GDPR") - connessi alla gestione dei tirocini ed alla erogazione delle borse di studio ex art. 73 DL 69/2013, sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità dettati dal GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e delle disposizioni nazionali di settore, segnatamente del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al quadro normativo, alle finalità e alle categorie dei dati oggetto del trattamento, si rinvia alle disposizioni dell'art. 73 DL 69/2013 e alla disciplina stabilita in materia dal Decreto Interministeriale (Giustizia- Mef) del 30 dicembre 2024.

Si ricorda che le informazioni rese agli interessati, in adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 GDPR, sono pubblicate sulla pagina *web* della succitata piattaforma, con riguardo sia alla *policy privacy* rivolta all'utenza per la navigazione sul sito, sia alla procedura di registrazione *online* dei dati identificativi dei candidati, funzionale all'espletamento della medesima procedura e per le finalità connesse alla definizione delle posizioni degli aspiranti e dei rapporti consequenziali con l'Amministrazione.

Si richiama, a tal riguardo, l'attenzione degli Uffici Giudiziari al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.I. (Giustizia-Mef) del 30 dicembre 2024 ("*trattamento dei dati personali*") e si ricorda che i dati relativi ai singoli tirocini e tirocinanti devono essere trattati nei termini e nei limiti strettamente necessari per la valutazione e la definizione delle rispettive posizioni, in vista della costituzione del rapporto di tirocinio e della selezione degli aventi diritto alla corresponsione delle borse di studio.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2, i dati personali dei tirocinanti, "possono essere comunicati - se assolutamente necessario - unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione", con conseguente divieto di comunicare i predetti dati a soggetti terzi (compresi i tirocinanti diversi dai diretti interessati) non appartenenti al personale amministrativo preposto, nei singoli uffici giudiziari, alla gestione delle pratiche relative ai tirocini formativi di cui all'art. 73 ed autorizzato, in tale veste, nel vigente assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza, ad accedere, in ragione del proprio servizio, a tali informazioni.

Si invitano, in ogni caso, gli Uffici Giudiziari, nel rispetto dei principi generali della disciplina comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali, a dotarsi di misure organizzative che consentano l'agevole identificazione dei soggetti legittimati a trattare i dati, le categorie, gli ambiti di trattamento e il perimetro di responsabilità connesso - nei limiti delle competenze attribuite e della qualifica di servizio - e di quanti possano comunque qualificarsi come "autorizzati" al trattamento dei dati, ai fini dell'art. 2 quaterdecies Codice privacy, impartendo idonee misure ed istruzioni per la corretta attuazione degli obblighi di riservatezza incombenti sui medesimi operatori (con particolare riguardo al trattamento dei dati strumentali alla costituzione e alla gestione amministrativa del singolo tirocinio ed al riconoscimento e alla liquidazione dell'eventuale borsa di studio).

5. Pubblicità delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di borsa di studio

Si rende noto che verrà data idonea pubblicità delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di borsa di studio mediante pubblicazione di apposita comunicazione, sul sito www.giustizia.it, nella sezione concorsi, esami, selezioni, alla voce TIROCINANTI uffici giudiziari ex. art. 73 D.L. 69/2013, e nella prima pagina della piattaforma informatica "tirocini formativi".

Si raccomanda, in ogni caso, a tutti gli Uffici Giudiziari competenti, di dare tempestiva pubblicità - anche mediante la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali - dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di borsa, anche mediante rinvio alla menzionata nota pubblicata sul sito del Ministero e sulla piattaforma informatica "tirocini formativi" e al Manuale d'uso pubblicato on line agli indirizzi richiamati.

6. Nuove funzionalità della piattaforma informatica "Tirocini formativi".

Si richiamano infine, per opportuna conoscenza, **tutte le principali funzionalità informatiche introdotte nel corso del 2024:**

- a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.44/2024, è stato esteso l'accesso al tirocinio formativo di cui all'art. 73 del D.L. 69/2013 anche agli studenti di Giurisprudenza iscritti a un corso di laurea di durata almeno quadriennale che, pur non essendo ancora laureati, abbiano superato tutti gli esami e soddisfino i requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73, comma 1, del D.L. 69/2013.

I candidati in possesso di tali requisiti possono presentare domanda selezionando l'opzione "laureando";

- è stata prevista la possibilità di caricare sulla piattaforma informatica i bandi di tirocinio attivi, con indicazione del titolo, della data di scadenza e del *link* per la relativa consultazione. I bandi sono visualizzabili nella schermata di accesso all'applicazione, permettendo ai tirocinanti di essere informati tempestivamente sui bandi emessi dai singoli uffici e sulle relative scadenze.

Si raccomanda, a tal fine, a tutti gli uffici giudiziari che emettano appositi bandi per il reclutamento di tirocinanti, di utilizzare tempestivamente tale funzione:

- è stata introdotta la sezione "contatti" nella schermata di accesso, che consente la consultazione dei recapiti dei referenti per i tirocini presso i vari Uffici Giudiziari, a cui i tirocinanti possono rivolgersi per richieste di approfondimento (si invitano gli uffici a comunicare tempestivamente all'help desk l'eventuale inserimento - o cancellazione - di nuovi contatti);

- è stata aggiunta la funzionalità "ritira richiesta di tirocinio" per consentire ai candidati tirocinanti non ancora ammessi allo *stage* il ritiro della domanda, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione di una nuova domanda di tirocinio presso altro ufficio;

- è stato attivato il servizio di invio automatico di una *e-mail* per avvertire:

- i referenti dell'Ufficio giudiziario competente dell'inoltro di una domanda di borsa di studio,
- il singolo tirocinante dell'eventuale rigetto della domanda di borsa di studio;

- è stato attivato il servizio di invio automatico di una *e-mail* per avvertire i singoli Uffici giudiziari della presenza di domande di tirocinio in stato "pendente" da oltre trenta giorni;

- sono stati introdotti sulla piattaforma tutti gli avvisi e le comunicazioni necessari in materia di trattamento dei dati personali;

- è stata introdotta la colonna "esito" per migliorare la consultazione dell'andamento e dello stato dei singoli *stages*;

- è stata prevista l'obbligatorietà del caricamento sulla piattaforma della relazione finale, in caso di conclusione del tirocinio con esito POSITIVO;

- è stata aggiunta la voce "rinuncia" come esito possibile della conclusione di un tirocinio, oltre alle opzioni "positivo" e "negativo";

- è stato previsto un processo di cancellazione automatica degli *account* dei tirocinanti inattivi da 90 giorni, eliminandone definitivamente i dati personali, al fine di garantire la conformità della piattaforma informatica alla normativa sulla *privacy*. Un *account* è considerato inattivo se ha effettuato solo il *login* senza operazioni oppure se presenta solo domande in stato "bozza" senza altre domande in stato "avanzato";

- è stato introdotto un processo di cancellazione automatica dei dati personali degli *account* dei singoli tirocinanti, trascorsi 5 anni dal loro primo accesso al portale, garantendo l'eliminazione definitiva delle informazioni, in conformità con quanto previsto dalla normativa sulla *privacy*;

- è stato previsto un processo di rifiuto automatico delle domande di tirocinio non gestite decorsi 365 giorni dalla loro presentazione, con contestuale avviso all'aspirante tirocinante tramite *e-mail*. L'aspirante tirocinante verrà in ogni caso notiziato sullo stato della sua domanda di tirocinio non ancora lavorata decorsi 6 mesi dalla relativa presentazione.

Si fa, altresì, presente che, entro il corrente mese di marzo, **saranno operative le seguenti nuove funzionalità:**

- **miglioramento della sezione dei bandi di tirocinio attivi:** sarà possibile visualizzare l'ufficio giudiziario corretto, per indirizzare in modo più preciso la domanda di tirocinio da parte

del tirocinante e sarà, inoltre, possibile visualizzare anche i bandi aperti (senza data di scadenza), oltre a quelli con scadenza;

- **avviso via e-mail di una nuova domanda di tirocinio (e del suo eventuale sopravvenuto ritiro) ai referenti per i tirocini**, per facilitare una migliore individuazione delle informazioni in piattaforma e una tempestiva lavorazione della richiesta;

- **avviso via e-mail all'aspirante tirocinante di una domanda di tirocinio inoltrata a un ufficio giudiziario senza referenti**, per invitarlo a contattare l'Ufficio Giudiziario di interesse al fine di richiedere l'abilitazione di uno o più referenti che gestiscano la domanda oppure, in caso negativo, a ritirarla.

Si ricorda che è sempre disponibile, per gli Uffici Giudiziari e per i tirocinanti, per eventuali chiarimenti e assistenza, il servizio di *help-desk* all'indirizzo: tirocininformativi-art73@giustizia.it.

Si raccomanda agli Uffici in indirizzo di divulgare, tempestivamente, il contenuto della presente circolare agli Uffici Giudiziari del distretto, di rispettiva competenza (ed ai TAR, per quanto concerne la Giustizia Amministrativa).

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Squicciarini

Allegato n. 1: dichiarazione sostitutiva di certificazione



Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente in c.a.p. città.....
codice fiscale.....

ammesso/a al tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e successive modifiche, presso l'Ufficio giudiziario:

.....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara:

- di non aver usufruito durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo, nel 2024, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri enti pubblici e privati;
- di aver percepito altra borsa di studio durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo nel 2024 (indicare l'Ente concedente e la data di inizio e di fine del godimento di altra borsa di studio):
.....
.....
- di aver rinunciato al godimento di altra borsa di studio percepita durante lo svolgimento del tirocinio formativo nel 2024 (indicare l'Ente concedente e la data della rinuncia):
.....

Data

Firma



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale

alla Sig. ra Prima Presidente della Corte di Cassazione
al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
ROMA

ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
ROMA

ai Sigg. Dirigenti amministrativi referenti
per i Tirocini Formativi degli uffici in indirizzo

e, p.c.
al Sig. Direttore generale
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
al Sig. Direttore generale
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
SEDE

all'help desk "tirocini Formativi"
tirocininformativi-art73@giustizia.it

Oggetto: *Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche.*

Modalità e termini di presentazione delle domande di borsa di studio di cui all'art. 73 commi 8 bis, 8 ter, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, mediante piattaforma informatica, per i tirocini formativi svolti nel 2024.

Trattamento dei dati personali.

Nuove funzionalità della piattaforma informatica "Tirocini formativi".



1. Premessa

Con decreto interministeriale 30 dicembre 2024, adottato di concerto tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025, sono state determinate le risorse finanziarie annuali da destinare all'attribuzione delle borse di studio, ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013, relativamente ai tirocini svolti nell'anno 2024 presso gli Uffici Giudiziari.

L'art. 3 comma 1 del predetto decreto prevede che *"le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione Generale dei magistrati"*.

Con la presente circolare, adottata ai sensi dell'art. 3 cit., si intendono illustrare le modalità e i termini di inoltro delle domande di borsa di studio di cui agli artt. 8-bis e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - relative ai tirocini formativi svolti nel 2024 - e le modalità di gestione delle stesse in *back-office*, da parte degli uffici giudiziari, tramite piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>.

Si raccomanda, da parte degli Uffici interessati dalla procedura, la scrupolosa osservanza delle modalità e delle tempistiche degli adempimenti indicati nella presente circolare.

2. Modalità di presentazione della domanda di borsa di studio e relativi allegati.

I tirocinanti che intendano chiedere la corresponsione della borsa di studio per il tirocinio di cui all'art. 73, D.L. 69 del 2013, svolto presso gli uffici giudiziari nel corso dell'anno 2024, dovranno presentare apposita domanda **esclusivamente attraverso la piattaforma "Tirocini formativi"**, al seguente indirizzo:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/borsa-utente/domanda-borsa>

I tirocinanti troveranno le istruzioni per procedere all'inoltro della richiesta di borsa di studio alla pagina 14 e seguenti del *"Manuale utente tirocinante"*, pubblicato nella sezione (*"download"*) della piattaforma informatica *"Tirocini formativi"* (sub voce *"Manuale utente tirocinante"*) e sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente indirizzo:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/manuali/Tirocini%20Formativi%20-%20Manuale%20utente%20tirocinante%201.4.pdf>

Va innanzitutto ribadita la necessità dell'allegazione, alla domanda di borsa di studio - mediante caricamento sulla pagina *ad hoc* dell'applicazione - della certificazione ISEE (calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario), rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2025, la cui presenza condiziona la validazione della domanda da parte degli utenti di *back-office* di I° livello chiamati alle verifiche successive.

Il Decreto Interministeriale (Giustizia-Mef) del 30.12.2024, all'art. 3 comma 3, ha espressamente stabilito che la borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri enti pubblici e privati.

Ogni tirocinante è, pertanto, tenuto ad attestare, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) - utilizzando il modello disponibile sulla piattaforma informatica "Tirocini formativi" (nella sezione "download") e sul sito del Ministero della giustizia (nella sezione dedicata ai tirocini formativi) e allegato alla presente circolare - **di non aver percepito altre borse di studio durante lo svolgimento dello stage nel 2024 e, in caso contrario, a specificare l'esatto periodo per cui è stato riconosciuto l'ulteriore beneficio economico.**

Anche tale dichiarazione va obbligatoriamente allegata alla domanda di borsa di studio e va caricata sulla piattaforma informatica "Tirocini formativi" - unitamente alla certificazione ISEE-U, in un unico pdf - entro i termini indicati al paragrafo n. 3.

Le domande di assegnazione della borsa di studio- e relativi allegati- **non possono essere presentate dai tirocinanti con modalità cartacea ovvero tramite PEC** ma dovranno essere esclusivamente "caricate" sulla citata piattaforma informatica.

Gli utenti con abilitazione *back-office* di 1° livello troveranno, dunque, le domande nello stato "inoltrata" e, **previa verifica della esistenza e della correttezza dei documenti necessari** (in particolare della certificazione ISEE, calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, e della menzionata dichiarazione sostitutiva di certificazione), **provvederanno a validarle o rifiutarle entro il termine ultimo dell'8 maggio 2025**, con conforme annotazione sulla piattaforma informatica entro la medesima data.

E' onere dei singoli tirocinanti monitorare, attraverso tempestivo accesso alla piattaforma informatica almeno qualche giorno prima del termine ultimo del **17 aprile 2025** (data di scadenza della presentazione della domanda di borsa di studio, come di seguito precisato), l'esito della propria richiesta in modo da poter conoscere, tempestivamente, il suo eventuale rifiuto (e le relative ragioni), sì da poter effettuare, entro il termine previsto - **previo eventuale confronto con l'ufficio competente ed, eventualmente, con l'help desk** - le eventuali integrazioni documentali necessarie per la validazione della domanda di borsa.

Gli Uffici Giudiziari e l'"help desk" della piattaforma informatica non sono difatti responsabili dell'eventuale mancata comunicazione del rifiuto della domanda da parte del sistema informatico.

3. Termini di presentazione delle domande e ulteriori adempimenti

La finestra temporale per l'inserimento delle domande di borsa di studio, da parte dei singoli tirocinanti, relativamente ai tirocini espletati nel corso dell'anno solare 2024, si fissa nel periodo compreso fra il **13 marzo 2025, dalle ore 10, e il 17 aprile 2025, alle ore 19.00.**

Dal giorno successivo la piattaforma non accetterà più alcuna domanda.

Il tirocinante che, al momento della presentazione della richiesta di borsa di studio, sia temporaneamente impossibilitato a presentare la documentazione fiscale prevista dovrà allegare alla domanda, in formato *pdf*, dichiarazione - debitamente firmata - con cui si impegna a trasmettere la certificazione ISEE-U entro il termine del 17 aprile 2025. In tal caso, per inoltrare la domanda di borsa di studio, nel campo obbligatorio "Importo Iseeu" andrà provvisoriamente indicato il valore "0".

Non appena in possesso della documentazione prevista, il tirocinante invierà via mail all'help desk (tirocininformativi-art73@giustizia.it) la certificazione ISEE-U- indicando anche il relativo importo - affinché si possa procedere all'aggiornamento del campo e al ripristino del corretto stato della domanda.

Le domande di borsa di studio appariranno agli utenti di *back-office* di 1° livello dei rispettivi uffici nello stato "inoltrata".

Tali utenti dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre l'8 maggio 2025, alla validazione o al rifiuto delle domande, nei termini sopra specificati.

Appare quanto mai opportuno che il singolo Ufficio compia tempestivamente le operazioni di validazione delle domande, atteso che - come specificato nel decreto interministeriale citato, all'art. 4 co. III - la graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio verrà stilata sulla base delle domande presenti in piattaforma, nello stato "validate", entro il 40° giorno successivo alla scadenza del termine per la validazione delle domande e, cioè, entro il 17 giugno 2025.

Si raccomanda pertanto agli Uffici di procedere alla validazione della domanda di borsa di studio - compatibilmente con i tempi richiesti per la verifica della sua completezza - non appena il tirocinante abbia provveduto al suo inoltro, con allegata tutta la documentazione prevista dalla presente circolare.

Si raccomanda agli Uffici di verificare non solo la correttezza e la completezza della documentazione caricata in piattaforma, a corredo della domanda di borsa di studio, ma anche la sussistenza, in capo ai singoli tirocinanti, al momento della presentazione della domanda di tirocinio, dei requisiti inderogabilmente richiesti dall'art. 73, 1 comma, D.L. n. 69/2013 per l'ammissione allo "stage"- fra cui sono ricompresi la media (non inferiore a 27/30) riportata dal tirocinante in specifici esami universitari o, in alternativa, il punteggio di laurea conseguito al termine di un percorso universitario di durata almeno quadriennale (non inferiore a 105/110) e il dato anagrafico (non superiore ai 29 anni di età al momento della presentazione della domanda di tirocinio)- e la corretta indicazione dei periodi di sospensione del tirocinio (che non danno diritto alla percezione della borsa di studio), attraverso il controllo della apposita sezione presente sulla piattaforma.

E', infatti, responsabilità dei singoli uffici giudiziari verificare, ai sensi dell'art. 73, 3° comma D.L. 69/2013, che al momento della domanda di tirocinio sussistano tutti i requisiti di legge per l'accesso al percorso formativo e che, al momento dell'inserimento della domanda di borsa di studio, siano state correttamente caricate sulla piattaforma informatica la certificazione ISEE - U- rilasciata ai singoli tirocinanti dagli organi competenti - e la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al mancato godimento (o al godimento) di altre borse di studio durante lo

svolgimento del tirocinio e siano stati fedelmente riportati, sulla medesima piattaforma, eventuali periodi di sospensione del tirocinio, al fine di evitare la corresponsione di importi non dovuti.

Si ribadisce che non hanno diritto di percepire la borsa di studio i tirocinanti che, nel periodo di svolgimento dello stage, abbiano contestualmente fruito di altre borse di studio (limitatamente al periodo in cui è stato percepito l'ulteriore beneficio economico)- tranne il caso di rituale ed espressa rinuncia a tali ultimi emolumenti- e coloro che, a parere dell'Ufficio di competenza, non abbiano correttamente assolto ai propri compiti formativi.

4. Trattamento dei dati personali

Si rammenta che il trattamento dei dati personali – secondo le pertinenti definizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, anche “GDPR”) - connessi alla gestione dei tirocini ed alla erogazione delle borse di studio ex art. 73 DL 69/2013, sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità dettati dal GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e delle disposizioni nazionali di settore, segnatamente del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al quadro normativo, alle finalità e alle categorie dei dati oggetto del trattamento, si rinvia alle disposizioni dell'art. 73 DL 69/2013 e alla disciplina stabilita in materia dal Decreto Interministeriale (Giustizia- Mef) del 30 dicembre 2024.

Si ricorda che le informazioni rese agli interessati, in adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 GDPR, sono pubblicate sulla pagina *web* della succitata piattaforma, con riguardo sia alla *policy privacy* rivolta all'utenza per la navigazione sul sito, sia alla procedura di registrazione *online* dei dati identificativi dei candidati, funzionale all'espletamento della medesima procedura e per le finalità connesse alla definizione delle posizioni degli aspiranti e dei rapporti consequenziali con l'Amministrazione.

Si richiama, a tal riguardo, l'attenzione degli Uffici Giudiziari al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.I. (Giustizia-Mef) del 30 dicembre 2024 (“*trattamento dei dati personali*”) e si ricorda che i dati relativi ai singoli tirocini e tirocinanti devono essere trattati nei termini e nei limiti strettamente necessari per la valutazione e la definizione delle rispettive posizioni, in vista della costituzione del rapporto di tirocinio e della selezione degli aventi diritto alla corresponsione delle borse di studio.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2, i dati personali dei tirocinanti, “possono essere comunicati - se assolutamente necessario - unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione”, con conseguente divieto di comunicare i predetti dati a soggetti terzi (compresi i tirocinanti diversi dai diretti interessati) non appartenenti al personale amministrativo preposto, nei singoli uffici giudiziari, alla gestione delle pratiche relative ai tirocini formativi di cui all'art. 73 ed autorizzato, in tale veste, nel vigente assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza, ad accedere, in ragione del proprio servizio, a tali informazioni.

Si invitano, in ogni caso, gli Uffici Giudiziari, nel rispetto dei principi generali della disciplina comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali, a dotarsi di misure organizzative che consentano l'agevole identificazione dei soggetti legittimati a trattare i dati, le categorie, gli ambiti di trattamento e il perimetro di responsabilità connesso - nei limiti delle competenze attribuite e della qualifica di servizio - e di quanti possano comunque qualificarsi come "autorizzati" al trattamento dei dati, ai fini dell'art. 2 *quaterdecies* Codice privacy, impartendo idonee misure ed istruzioni per la corretta attuazione degli obblighi di riservatezza incombenti sui medesimi operatori (con particolare riguardo al trattamento dei dati strumentali alla costituzione e alla gestione amministrativa del singolo tirocinio ed al riconoscimento e alla liquidazione dell'eventuale borsa di studio).

5. Pubblicità delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di borsa di studio

Si rende noto che verrà data idonea pubblicità delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di borsa di studio mediante pubblicazione di apposita comunicazione, sul sito www.giustizia.it, nella sezione concorsi, esami, selezioni, alla voce TIROCINANTI uffici giudiziari ex. art. 73 D.L. 69/2013, e nella prima pagina della piattaforma informatica "tirocini formativi".

Si raccomanda, in ogni caso, a tutti gli Uffici Giudiziari competenti, di dare tempestiva pubblicità - anche mediante la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali - dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di borsa, anche mediante rinvio alla menzionata nota pubblicata sul sito del Ministero e sulla piattaforma informatica "tirocini formativi" e al Manuale d'uso pubblicato *on line* agli indirizzi richiamati.

6. Nuove funzionalità della piattaforma informatica "Tirocini formativi".

Si richiamano infine, per opportuna conoscenza, **tutte le principali funzionalità informatiche introdotte nel corso del 2024:**

- a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.44/2024, è stato esteso l'accesso al tirocinio formativo di cui all'art. 73 del D.L. 69/2013 anche agli studenti di Giurisprudenza iscritti a un corso di laurea di durata almeno quadriennale che, pur non essendo ancora laureati, abbiano superato tutti gli esami e soddisfino i requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73, comma 1, del D.L. 69/2013.

I candidati in possesso di tali requisiti possono presentare domanda selezionando l'opzione "laureando";

- è stata prevista la possibilità di caricare sulla piattaforma informatica i bandi di tirocinio attivi, con indicazione del titolo, della data di scadenza e del *link* per la relativa consultazione. I bandi sono visualizzabili nella schermata di accesso all'applicazione, permettendo ai tirocinanti di essere informati tempestivamente sui bandi emessi dai singoli uffici e sulle relative scadenze.

Si raccomanda, a tal fine, a tutti gli uffici giudiziari che emettano appositi bandi per il reclutamento di tirocinanti, di utilizzare tempestivamente tale funzione;

- è stata introdotta la sezione "contatti" nella schermata di accesso, che consente la consultazione dei recapiti dei referenti per i tirocini presso i vari Uffici Giudiziari, a cui i tirocinanti possono rivolgersi per richieste di approfondimento (si invitano gli uffici a comunicare tempestivamente all'help desk l'eventuale inserimento - o cancellazione - di nuovi contatti);

- è stata aggiunta la funzionalità "ritira richiesta di tirocinio" per consentire ai candidati tirocinanti non ancora ammessi allo *stage* il ritiro della domanda, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione di una nuova domanda di tirocinio presso altro ufficio;

- è stato attivato il servizio di invio automatico di una *e-mail* per avvertire:

- i referenti dell'Ufficio giudiziario competente dell'inoltro di una domanda di borsa di studio,
- il singolo tirocinante dell'eventuale rigetto della domanda di borsa di studio;

- è stato attivato il servizio di invio automatico di una *e-mail* per avvertire i singoli Uffici giudiziari della presenza di domande di tirocinio in stato "pendente" da oltre trenta giorni;

- sono stati introdotti sulla piattaforma tutti gli avvisi e le comunicazioni necessari in materia di trattamento dei dati personali;

- è stata introdotta la colonna "esito" per migliorare la consultazione dell'andamento e dello stato dei singoli *stages*;

- è stata prevista l'obbligatorietà del caricamento sulla piattaforma della relazione finale, in caso di conclusione del tirocinio con esito POSITIVO;

- è stata aggiunta la voce "rinuncia" come esito possibile della conclusione di un tirocinio, oltre alle opzioni "positivo" e "negativo";

- è stato previsto un processo di cancellazione automatica degli *account* dei tirocinanti inattivi da 90 giorni, eliminandone definitivamente i dati personali, al fine di garantire la conformità della piattaforma informatica alla normativa sulla *privacy*. Un *account* è considerato inattivo se ha effettuato solo il *login* senza operazioni oppure se presenta solo domande in stato "bozza" senza altre domande in stato "avanzato";

- è stato introdotto un processo di cancellazione automatica dei dati personali degli *account* dei singoli tirocinanti, trascorsi 5 anni dal loro primo accesso al portale, garantendo l'eliminazione definitiva delle informazioni, in conformità con quanto previsto dalla normativa sulla *privacy*;

- è stato previsto un processo di rifiuto automatico delle domande di tirocinio non gestite decorsi 365 giorni dalla loro presentazione, con contestuale avviso all'aspirante tirocinante tramite *e-mail*. L'aspirante tirocinante verrà in ogni caso notiziato sullo stato della sua domanda di tirocinio non ancora lavorata decorsi 6 mesi dalla relativa presentazione.

Si fa, altresì, presente che, entro il corrente mese di marzo, saranno operative le seguenti nuove funzionalità:

- **miglioramento della sezione dei bandi di tirocinio attivi:** sarà possibile visualizzare l'ufficio giudiziario corretto, per indirizzare in modo più preciso la domanda di tirocinio da parte

del tirocinante e sarà, inoltre, possibile visualizzare anche i bandi aperti (senza data di scadenza), oltre a quelli con scadenza;

- **avviso via e-mail di una nuova domanda di tirocinio (e del suo eventuale sopravvenuto ritiro) ai referenti per i tirocini**, per facilitare una migliore individuazione delle informazioni in piattaforma e una tempestiva lavorazione della richiesta;

- **avviso via e-mail all'aspirante tirocinante di una domanda di tirocinio inoltrata a un ufficio giudiziario senza referenti**, per invitarlo a contattare l'Ufficio Giudiziario di interesse al fine di richiedere l'abilitazione di uno o più referenti che gestiscano la domanda oppure, in caso negativo, a ritirarla.

Si ricorda che è sempre disponibile, per gli Uffici Giudiziari e per i tirocinanti, per eventuali chiarimenti e assistenza, il servizio di *help-desk* all'indirizzo: tirocininformativi-art73@giustizia.it.

Si raccomanda agli Uffici in indirizzo di divulgare, tempestivamente, il contenuto della presente circolare agli Uffici Giudiziari del distretto, di rispettiva competenza (ed ai TAR, per quanto concerne la Giustizia Amministrativa).

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Squicciarini

Allegato n. 1: dichiarazione sostitutiva di certificazione



Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART. 46 D.P.R 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il
residente in..... c.a.p.....città.....
codice fiscale.....

ammesso/a al tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e successive modifiche, presso l'Ufficio giudiziario:

.....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara:

- di non aver usufruito durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo, nel 2024, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite dallo Stato o da altri enti pubblici e privati;
- di aver percepito altra borsa di studio durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo nel 2024 (indicare l'Ente concedente e la data di inizio e di fine del godimento di altra borsa di studio):
.....
.....
- di aver rinunciato al godimento di altra borsa di studio percepita durante lo svolgimento del tirocinio formativo nel 2024 (indicare l'Ente concedente e la data della rinuncia):
.....

Data

Firma
